

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 17/12/2024

FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 6.4.2020, il ricorrente provvedeva (nel 2024) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 48 (su 120 previste).

2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri relativi, il ricorrente lamentava la mancata restituzione, *pro rata temporis*, di quanto dallo stesso versato, per spese di istruttoria (euro 276,00) e commissioni di intermediazione creditizia (euro 669,60) per un totale di euro 945,60. Chiedeva, inoltre, la restituzione della commissione di estinzione anticipata praticatagli, per euro 164.71.

3. Dopo aver presentato reclamo avente ad oggetto le predette richieste, e avendone ricevuto riscontro negativo dall'intermediario, proponeva il ricorso introduttivo della presente procedura (del 27.8.2024, nel quale ribadiva quanto già richiesto, domandando la restituzione, in totale, di euro 1.110,31).

In sede di ricorso chiedeva poi, in via subordinata, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per gli oneri *up front*.

Chiedeva, inoltre, la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza successivamente all'estinzione (e quindi non dovute), la refusione delle spese legali (quantificate in euro 200,00) e del contributo di euro 20,00, versato per spese di procedura.

4. Ha resistito l'intermediario, chiedendo il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, in rito, ha rilevato l'intermediario che il contratto è stato concluso con altro intermediario, eccependo, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai costi concernenti la stipula e il perfezionamento del contratto, essendo esso subentrato in un momento successivo, mediante acquisto *pro soluto* del credito

Nel merito, poi, secondo parte resistente, andrebbe comunque considerato che i più recenti interventi normativi sull'art. 11-*octies*, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "*Lexitor*" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 *UniCredit Bank Austria* C-555/21) e convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento.

In ogni caso, poi, la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria non potrebbe essere applicata alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, invece, dall'art. 6-*bis* del D.P.R. n. 180/50 in quanto *lex specialis*, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia; e comunque, i costi di intermediazione non rientrerebbero tra gli oneri rimborsabili, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite e l'intermediario risulterebbe carente di legittimazione passiva in merito alla relativa richiesta.

Ha poi rilevato la piena legittimità della commissione di estinzione anticipata praticata e ha contestato, infine, la rimborsabilità delle spese legali, in quanto non dovute.

Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Preliminarmente, giova evidenziare che, secondo un orientamento correttamente condiviso dai Collegi territoriali e conforme al principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, la fonte del diritto al rimborso dei costi per estinzione anticipata è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-*sexies* del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è comunque l'*accipiens* del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato, ancorché vengano in rilievo oneri versati a terzi, come nel caso di provvigioni all'intermediario, o si controverta con riguardo a rapporti instaurati a seguito di cessione del credito.

Dunque, obbligato alla restituzione, con conseguente legittimazione passiva, è comunque l'*accipiens*, ossia il soggetto che il pagamento estintivo.

7. Più in generale, poi, va rilevato che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-*sexies* TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in

vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; e che "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostono né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va poi rilevato che, sulla base della descrizione fornita nella documentazione contrattuale in atti e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, nel caso di specie;

- le *spese di istruttoria* sono da considerarsi *recurring*, per il riferimento ad attività di

archiviazione dei dati e della documentazione;

- le *commissioni di intermediazione creditizia* sono da considerarsi *up front*, per il riferimento ad attività preliminari alla stipula.

11. In ragione di ciò, i rimborsi dovuti (effettuati i necessari arrotondamenti) ammontano, complessivamente, a euro 713,00 (276,00 per commissioni istruttorie; e 436,74 per provvigioni all'intermediario).

Quanto, poi, alla commissione di estinzione anticipata praticata (di euro 164,71), va rilevato che:

- la commissione è stata addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 164,71 corrispondente all'1% del debito residuo così come previsto contrattualmente, senza che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo normativamente previste;

- non è allegata documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale;

- l'importo della commissione è stato calcolato sul debito residuo come determinato in conteggio estintivo, in cui non sono previsti abbuoni;

- il debito residuo, ricostruito al netto delle riduzioni determinate nel prospetto sopra riportato, risulta non inferiore a € 10.000;

- il ricorrente non ha formulato contestazioni specifiche sul punto.

Si tratta, dunque, di commissione legittimamente praticata, nulla essendovi da restituire a questo titolo.

12. Non risultano quote versate in eccedenza da rimborsare, né può essere accolta, anche in ragione della serialità del ricorso, la richiesta di rimborso di spese legali, peraltro non documentate.

13. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 713,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 713,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO